

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

relativa agli aiuti concessi dal governo italiano a ENI-Lanerossi

(Il testo in lingua italiana è solo facente fede)

(89/43/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, in conformità di detto articolo 93, e preso atto di tali osservazioni,

considerando quanto segue :

I

Nel 1962 Lanerossi SpA è stata assorbita dalla holding pubblica Ente nazionale idrocarburi (ENI) con la duplice finalità di creare un gruppo tessile completamente integrato verticalmente e di risolvere i problemi economici e finanziari di varie società private del settore tessile e dell'abbigliamento che a tale scopo sono state a loro volta assorbite da Lanerossi.

Nel corso degli anni e grazie a considerevoli sforzi di ristrutturazione, è stato possibile ripristinare l'efficienza economica e finanziaria di alcune di queste aziende in modo da poterle nuovamente trasferire al settore privato.

Alcune altre aziende, tuttavia, sono rimaste deficitarie ed hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni finanziarie, tramite il governo italiano, destinate al ripianamento delle perdite per mantenerle in attività. Trattasi in particolare di quattro aziende di Lanerossi SpA nel comparto del capospalla: Lanerossi Confezioni (Arezzo, Macerata, Orvieto), Intesa (Maratea, Nocera, Gagliano), Confezioni di Filottrano (Ancona) e Confezioni Monti (Pescara). Tra il 1974 e il 1979 le perdite d'esercizio di tali imprese sono passate da 2 miliardi di Lit a 39 miliardi di Lit e nel 1979 è

pervenuta alla Commissione una denuncia ufficiale da parte dell'Associazione europea dell'industria dell'abbigliamento (AEIH) e in seguito da altre federazioni dell'industria tessile secondo le quali il continuo conguaglio delle perdite di esercizio di tali società avrebbe provocato considerevoli distorsioni della concorrenza nella Comunità europea.

Sulla base di un esame analitico della situazione e delle prospettive dell'industria a partecipazione pubblica del capospalla e tenendo conto delle informazioni fornite dal governo italiano a questo proposito, la Commissione ha ritenuto che gli interventi a favore di tali imprese dovevano essere considerati alla stregua di aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE. Nella sua lettera del 26 giugno 1980 essa ha informato il governo italiano che tali misure avrebbero potuto ottenere un'esenzione, essendo incompatibili con l'articolo 92, paragrafo 1, solo a condizione che gli aiuti fossero concessi per un periodo limitato e sempreché il programma di ristrutturazione nella versione presentata alla Commissione fosse effettuato con l'obiettivo di ridurre le capacità delle società interessate e di ripristinare la loro efficienza economico-finanziaria riportandole a breve termine all'autonomia finanziaria.

Dopo aver tenuto sotto accurato esame i successivi sviluppi dell'industria a partecipazione statale del capospalla, la Commissione, in una lettera al governo italiano del 20 maggio 1983, ha ritenuto che per quanto riguarda la quinta azienda di Lanerossi nel settore, Lebole SpA, l'aiuto finanziario che era stato conferito per ripianare le sue perdite era compensato dalle iniziative di ristrutturazione già attuate e da attuare a breve scadenza, iniziative tali da escludere che si trattasse di una semplice operazione di salvataggio o di un aiuto al funzionamento. Di conseguenza la Commissione ha concluso nel senso che

l'aiuto finanziario avrebbe potuto beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato e quindi avrebbe potuto essere considerato compatibile con il mercato comune. I successivi controlli delle fasi di realizzazione del programma di ristrutturazione di tale impresa dopo il 31 dicembre 1983 hanno consentito alla Commissione di confermare la sua precedente posizione e di chiudere definitivamente la pratica relativa a Lebole SpA.

Per quanto riguarda le quattro altre aziende sopra menzionate di ENI/Lanerossi, i risultati economici e finanziari constatati alla fine del 1982 mostravano che le azioni di ristrutturazione dei precedenti anni non erano state coronate da successo e sembrava evidente che tali imprese avrebbero continuato a risentire di serie difficoltà strutturali nonostante il permanente sostegno fornito dalle risorse pubbliche. Le perdite tra il 1980 e il 1982 erano state largamente superiori a 150 miliardi di Lit. Del pari, nel programma di ristrutturazione per gli anni 1983-1986 comunicato alla Commissione dal governo italiano, tali quattro società, secondo le previsioni, avrebbero continuato a fare affidamento in misura sostenuta sugli interventi dello Stato e su risorse pubbliche per sanare le loro perdite.

Nella sua lettera già citata del 20 maggio 1983 la Commissione ha dichiarato che in un'attività contrassegnata da una concorrenza estremamente intensa e da sovraccapacità a livello comunitario, da prezzi insufficienti e da un vivace interscambio comunitario, il mantenimento artificioso grazie ad aiuti finanziari pubblici, anche se di entità relativamente modesta, della produzione e delle esportazioni, è atto ad accrescere le difficoltà di imprese che non beneficiano di aiuti di Stato. La Commissione, tenuto conto dell'importanza sociale e regionale di tali imprese, non ha mosso obiezioni nei confronti degli aiuti concessi sino alla fine del 1982, pur esprimendo dubbi assai seri sulla possibilità di considerare ancora in futuro il sostegno finanziario attinto a fondi pubblici e destinato a coprire le perdite di esercizio delle imprese in questione come compatibile con un ordinato funzionamento del mercato comune. La Commissione ha informato il governo italiano che nell'eventualità di futuri interventi di questo tipo, sarebbe stata tenuta ad adottare misure appropriate. Essa ha altresì ricordato al governo italiano che a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, agli Stati membri incombe l'obbligo di informare la Commissione, in tempo sufficiente per permetterle di presentare le sue osservazioni, circa l'eventualità della concessione o della modificazione degli aiuti. Essa ha chiesto al governo italiano di indicare nel termine di due settimane dal ricevimento della lettera del 20 maggio 1983 le proprie intenzioni in proposito.

Con telex del 24 giugno 1983 il governo italiano ha informato la Commissione che avrebbe notificato qualsiasi intervento futuro a favore delle quattro imprese di confezioni maschili in questione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE.

Essendo stata informata del fatto che queste imprese hanno continuato a presentare deficit considerevoli, con

lettera del 20 luglio 1983 la Commissione ha ricordato al governo italiano la sua lettera del 20 maggio del medesimo anno e ha ribadito il fatto che nessun altro aiuto a favore di tali aziende di ENI/Lanerossi, tenuto conto degli antefatti e della situazione del mercato, avrebbe potuto essere considerato compatibile con il mercato comune.

Con lettera del 2 novembre 1983 il governo italiano ha confermato che non erano previsti aiuti di Stato a favore di tali imprese che erano ritenute non ristrutturabili dai dirigenti di ENI/Lanerossi, tanto da far accantonare il programma di ristrutturazione previsto per gli anni 1983-1986.

II

In seguito, da informazioni di stampa è apparso che, nonostante la conferma del governo italiano, tali imprese rimanevano in attività e continuavano a subire perdite e — per evitare il fallimento — avrebbero probabilmente dovuto ottenere nuovi aiuti di Stato. Di conseguenza, la Commissione ha ripetutamente chiesto al governo italiano di presentare informazioni in ordine alla loro situazione effettiva.

Con lettera del 30 agosto 1984 il governo italiano ha trasmesso alla Commissione un quadro riepilogativo del nuovo programma di ristrutturazione per le fabbriche di confezioni maschili di ENI/Lanerossi. Da tale documento è risultato che i vertici direttivi di ENI/Lanerossi continuavano a ritenere tali imprese non ristrutturabili. Tuttavia esse continuavano a rimanere in attività ad onta dei deficit annuali che nell'esercizio 1983 hanno toccato la punta di 78 miliardi di Lit. Mediante operazioni di riduzione e successivo aumento di capitale le perdite venivano coperte da mezzi finanziari pubblici. Dal prospetto riassuntivo di tale programma di ristrutturazione è risultato ovvio che anche in futuro sarebbe stato necessario provvedere al ripianamento delle perdite annuali in quanto non era nelle previsioni di interrompere a breve termine l'attività di tali fabbriche.

È stato inoltre accertato che tale ripianamento era continuato dopo la fine del 1982, termine fissato dal governo italiano come punto conclusivo delle iniziative di ristrutturazione di tali imprese.

A seguito di un esame dell'aiuto concesso per assorbire le perdite, la Commissione ha ritenuto che esso non le era stato notificato preventivamente e che era illegale in quanto il governo italiano aveva ommesso di adempiere ai suoi obblighi a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. La Commissione si è convinta inoltre che l'intervento a favore delle quattro aziende in questione di ENI/Lanerossi doveva essere considerato un aiuto di salvataggio tenuto conto dei loro risultati finanziari ed economici e della loro situazione. Poiché è costante politica della Commissione consentire alla concessione di un aiuto di salvataggio durante l'attuazione di un piano di ristrutturazione soltanto per brevi periodi e sotto forma di crediti o prestiti al tasso di mercato, e gli Stati membri

sono stati informati di tale politica con lettera del 24 gennaio 1979, gli aiuti in questione non soddisfacevano alle condizioni stabilite dalla Commissione.

La Commissione inoltre ha ritenuto che gli aiuti erano stati concessi in infrazione alla sua decisione che imponeva di non sovvenzionare tali imprese dalla fine del 1982 in poi, come comunicato al governo italiano con lettere del 20 maggio e del 22 luglio 1983 e ribadito e riconfermato con lettera del 7 dicembre 1983.

La Commissione riteneva che gli aiuti già concessi e eventualmente previsti non avrebbero promosso uno sviluppo atto, secondo il punto di vista comunitario, a compensare gli effetti di distorsione della concorrenza, in particolare in una situazione nella quale il settore in questione è confrontato con gravi problemi di sovraccapacità strutturale, prezzi insufficienti ed intensi scambi intracomunitari, ragioni per le quali è considerato uno dei comparti più sensibili dell'intera industria tessile e dell'abbigliamento. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti non potevano essere considerati compatibili col mercato comune né beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE.

Di conseguenza la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato CEE.

Con lettera del 19 dicembre 1984 essa ha intimato al governo italiano di presentare le sue osservazioni. Gli altri Stati membri sono stati informati il 12 febbraio 1985 e le parti interessate il 23 febbraio 1985.

III

Ricevuto un sollecito da parte della Commissione in data 26 febbraio 1985 e dopo aver chiesto ed ottenuto un nuovo termine per presentare le sue osservazioni a norma della procedura così iniziata, il governo italiano, con lettera del 28 maggio 1985, ha segnalato che si riscontravano segni di riduzione delle perdite delle imprese in questione. Del pari esso segnalava una riduzione degli occupati. Il fatto che le aziende fossero state acquistate dal settore privato in un momento in cui erano praticamente in fallimento, implicava che le iniziative di ristrutturazione non potevano essere coronate da successo a breve scadenza. Avendo attualmente realizzato che tali imprese erano con tutta probabilità non ristrutturabili, occorreva riconvertirle verso altre attività, provvedendo nel contempo affinché le attività di Lanerossi non fossero poste in pericolo. Per raggiungere un risultato soddisfacente era lecito, di conseguenza, partire dal presupposto che l'operazione avrebbe richiesto un periodo di tempo più lungo. La domanda della Commissione di cessare immediatamente qualsiasi intervento a favore di tali

società avrebbe quindi vanificato tutte le azioni passate ed avrebbe avuto gravi conseguenze sociali.

Nella sua lettera del 28 maggio 1985, il governo italiano affermava altresì che gli interventi dello Stato sotto forma di dotazioni in conto capitale a favore di ENI andavano solo parzialmente a favore di Lanerossi cosicché non potevano costituire integralmente aiuti di Stato. Inoltre secondo la legislazione italiana le perdite dovevano essere immediatamente coperte dagli azionisti per evitare il fallimento, ragion per cui era impossibile procedere ad una notifica a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE. Infine, il governo italiano citava le quote di mercato e di esportazione delle imprese che erano diminuite tra il 1980 e il 1983 tanto da escludere che gli aiuti a favore di tali imprese avessero effetti sugli scambi e sulla concorrenza.

Nel corso di una riunione bilaterale tenuta il 21 giugno 1985, il governo italiano preannunciava informazioni supplementari sul nuovo programma di ristrutturazione di alcune parti degli stabilimenti in questione e di riconversione di altre per dar modo alla Commissione di esaminare il programma di ristrutturazione/riconversione nel suo complesso. Veniva altresì indicato che tale programma avrebbe portato a breve termine ad una soluzione definitiva in modo da consentire alla Commissione l'esame non soltanto delle iniziative in corso, ma anche dei loro risultati finali.

Non essendole pervenuti tali dati, la Commissione li sollecitò al governo italiano con telex del 7 agosto 1985. Con telex del 25 settembre 1985 e successivamente con lettera del 12 dicembre 1985 il governo italiano chiese ed ottenne un'ulteriore proroga del termine.

Con lettera del 5 febbraio 1986 esso trasmise una risposta parziale circa i progressi del programma di ristrutturazione e di riconversione annunciando l'imminenza di una soluzione definitiva sulla base della quale la Commissione avrebbe quindi dovuto esaminare il caso.

Nel corso di una riunione bilaterale tenuta il 12 giugno 1986, le autorità italiane confermarono una cifra di 78 miliardi di Lit per il conguaglio delle perdite del 1983 e cifre di 56,8 miliardi di Lit e di 42,2 miliardi di Lit per gli esercizi 1984 e 1985. Esse confermarono inoltre che le aziende in questione sarebbero state privatizzate o riconvertite ad altre attività o privatizzate e riconvertite, sottolineando tuttavia che una soluzione definitiva avrebbe richiesto tempo.

La Commissione insistette sul fatto che il conguaglio delle perdite del 1984 e del 1985 era stato effettuato di nuovo senza preventiva notifica e dichiarò che per valutare il caso nel suo complesso mancavano ancora talune informazioni.

Di nuovo una risposta parziale pervenne con lettera dell'8 settembre 1986 e, a seguito di un sollecito del 17 settembre 1986 da parte della Commissione, una riunione bilaterale tenuta il 7 novembre 1986 portò al chiarimento di alcune altre informazioni e dati. Nel contempo le autorità italiane insistevano sull'imminenza di una soluzione definitiva e si impegnavano a comunicarne gli elementi alla Commissione in tempo utile.

Nel corso di una riunione bilaterale tenuta l'11 settembre 1987 risultò che l'eventuale privatizzazione delle imprese di confezioni maschili e la riconversione verso altre attività era stata avviata, ma non ancora compiuta. Tali informazioni furono confermate e alcuni elementi dei trasferimenti già eseguiti furono comunicati dal governo italiano in una lettera del 15 dicembre 1987.

In una ulteriore riunione tenuta il 26 gennaio 1988 risultò che per il marzo 1988 ENI/Lanerossi avrebbe trasferito tutti gli stabilimenti residui al settore privato ponendo così fine alla partecipazione dello Stato nel settore del capospalla. Come risultato economico dei vari trasferimenti i 3 563 dipendenti occupati nel 1983 sarebbero stati sistemati nel seguente modo: 38 % prepensionamento, 25 % trasferimento al settore privato confezioni maschili (civili), 20 % al settore privato confezioni maschili (militari) e 17 % trasferimenti ad altri comparti dell'industria tessile e dell'abbigliamento e altri rami dell'industria, ad esempio calzature. La produzione sarebbe stata trasferita secondo uno schema analogo. Il governo italiano affermava che tali conversioni, riducendo la pressione nel settore della confezione maschile, sarebbero state proficue per l'industria tessile e dell'abbigliamento della Comunità europea nel suo insieme.

Il trasferimento di macchinario, attrezzature e scorte venne effettuato alle condizioni di mercato sulla base di una stima attuata da una banca internazionale.

Tali informazioni vennero confermate con telex del 5 marzo e lettera del 22 luglio 1988. Inoltre il governo italiano informò la Commissione che il conguaglio delle perdite era stato di 45,9 miliardi di Lit nel 1986 e di 37,5 miliardi di Lit nel 1987.

Hanno inviato le loro osservazioni a norma della presente procedura tre altri Stati membri e tre interessati diversi dagli Stati membri.

IV

Gli interventi pubblici italiani a favore di ENI/Lanerossi al fine di finanziare le perdite di esercizio registrate dalle aziende del settore confezioni maschili tra il 1983 e il 1987 per un totale di 260,4 miliardi di Lit si sono configurati come dotazioni in conto capitale esplicitamente e

specificamente destinate agli scopi predetti. Nella misura in cui è manifesto che un'autorità pubblica che effettua iniezioni di capitale in una società non vi procede esclusivamente alle normali condizioni di un'economia di mercato, il caso va valutato alla luce dell'articolo 92 del trattato CEE.

Nella fattispecie gli interventi sotto forma di ripianamento delle perdite delle aziende di ENI/Lanerossi nel comparto confezioni maschili hanno impedito alle forze operanti in un'economia di mercato di avere le loro normali conseguenze — la scomparsa di tali fabbriche non competitive — le hanno tenute in attività artificialmente per un lungo periodo di tempo e hanno appesantito la struttura delle industrie delle confezioni maschili della Comunità europea che stava affrontando gravi difficoltà di adattamento dovute a sovraccapacità strutturale, prezzi insufficienti e intensa concorrenza all'interno e dall'esterno della Comunità.

Il conguaglio delle perdite è avvenuto in circostanze che non sarebbero state accettabili per un investitore privato operante alle normali condizioni di un'economia di mercato, visto che nel presente caso la situazione finanziaria ed economica delle imprese in questione, specie se considerata la durata e l'entità delle loro perdite, era tale che non si poteva contare su una redditività normale in termini di dividendi o di incrementi di valore del capitale per gli investimenti effettuati. Inoltre il governo italiano e ENI/Lanerossi si erano convinti che le imprese non erano ristrutturabili e quindi avrebbero dovuto continuare a subire perdite di esercizio se non fossero state chiuse o riconvertite.

Va altresì osservato sotto questo profilo che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha precisato le condizioni di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato per quanto riguarda le partecipazioni pubbliche (vedi sentenza del 14 novembre 1984 nella causa 323/82, *Intermills* e sentenze del 10 luglio 1986 nelle cause 234/84, *Meura*, e 40/85, *Boch*). Per determinare se un conferimento di capitale costituisce un aiuto di Stato, la Corte ha sostenuto che è necessario stabilire se la società in questione avrebbe ottenuto il finanziamento sul mercato dei capitali privati. Qualora la situazione suggerisca che il beneficiario non avrebbe potuto mantenersi in attività senza finanziamenti pubblici perché non sarebbe riuscito ad ottenere i capitali necessari sul mercato libero da un investitore privato, è lecito ritenere che la somma corrisposta costituisca in aiuto di Stato. Tale posizione è stata comunicata nella lettera della Commissione agli Stati membri del 17 settembre 1984.

Nella fattispecie, sulla base dei fatti sopra esposti è improbabile che le imprese interessate avrebbero ottenuto capitali sufficienti per garantire la loro sopravvivenza sul

mercato dei capitali privati e nessuna società o investitore privato, che basasse la sua decisione sulle prevedibili possibilità di profitto, lasciando da parte qualsiasi considerazione sociale o di politica regionale o settoriale, avrebbe sottoscritto quote di capitale destinate a coprire le perdite di esercizio su un arco di tempo così lungo. Di conseguenza gli interventi per 260,4 miliardi di Lit costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

V

Di conseguenza, questi aiuti dovevano essere notificati alla Commissione ai termini dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Poiché il governo italiano ha ommesso di notificare in via preventiva gli aiuti di cui trattasi nel presente caso, la Commissione non è stata in grado di esporre la propria posizione sulle misure prima della loro attuazione. Pertanto, gli aiuti sono illegali in base alla normativa comunitaria sin dal momento della loro erogazione. La situazione causata dal mancato rispetto di tali obblighi è particolarmente grave in quanto gli aiuti sono già stati corrisposti al beneficiario. Inoltre, come confermato dal governo italiano, una cospicua quota dell'aiuto complessivo è stata concessa dopo che la Commissione aveva avviato la procedura formale di esame a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, il 5 dicembre 1984.

A questo proposito va ribadito che, in considerazione del carattere imperativo e di ordine pubblico delle norme di procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, di cui la Corte di giustizia ha riconosciuto la diretta applicabilità nella sua sentenza del 19 giugno 1973 nella causa 77/72 — l'illegalità degli aiuti in questione non può essere sanata *a posteriori*.

La natura illegale di tutti questi aiuti è dovuta all'inosservanza delle norme di procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Inoltre, in caso di aiuti incompatibili col mercato comune, la Commissione, avvalendosi della facoltà riconosciutale dalla Corte di giustizia nella sentenza del 12 luglio 1973 nella causa 70/72, confermata nella sentenza del 24 febbraio 1987 nella causa 310/85 — può chiedere agli Stati membri di recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi illegalmente.

VI

Nella fattispecie, gli aiuti in questione sono incompatibili col mercato comune a norma dell'articolo 92 del trattato.

Nell'industria tessile e dell'abbigliamento, specie nel comparto delle confezioni maschili esistono correnti di scambio tra gli Stati membri — come sufficientemente documentato dalle statistiche — e la concorrenza è estremamente intensa. Gli scambi intracomunitari in tale

gruppo di prodotti, che comprendono le categorie 14 A + B dell'accordo Multifibre, soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti per uomo e ragazzo e cappotti, soprabiti, mantelli e simili tessuti per uomo e ragazzo, categoria 16, vestiti completi tessuti per uomo e ragazzo, e categoria 17, giacche e giacchette tessute per uomo e ragazzo, rappresentavano il 19,3 % della produzione CEE nel 1983 e il 29,1 % nel 1986. La produzione italiana in tali categorie rappresenta il 38,6 % del totale della Comunità europea e l'esportazione di confezioni maschili dall'Italia agli altri Stati membri è aumentata del 32 % tra il 1983 e il 1986.

Le quattro imprese in questione rappresentavano nel 1983 in termini di produzione il 2,5 % dell'industria italiana del settore. In termini di occupati, tuttavia, la percentuale loro spettante era dell'11 %. Con 3 563 dipendenti nel 1983 tali aziende contavano tra i produttori più importanti di confezioni maschili della Comunità, visto che nel settore in tutta la Comunità europea la conformazione tipica è la piccola impresa, mentre è più rara l'impresa di grandi dimensioni. Persino le imprese più grandi spesso hanno impianti di dimensioni modeste. Inoltre, a parte le imprese considerate industriali (20 o più dipendenti), esistevano ed esistono numerosi laboratori artigiani. Le esportazioni di ENI/Lanerossi erano nel 1983 pari al 14 % della sua produzione totale di confezioni maschili e si può quindi affermare che il gruppo partecipava attivamente agli scambi intracomunitari del settore. Dal 1983 tramite chiusure o riconversioni verso altri comparti dell'industria tessile e dell'abbigliamento o altri rami dell'industria, le quote sopra indicate sono state ridotte. Tuttavia alcuni stabilimenti che occupavano circa il 45 % degli addetti del 1983, sono stati venduti a società private indipendenti che hanno continuato a produrre confezioni maschili (civili e militari) e anzi la riconversione di altri impianti produttivi, a concorrenza del 17 % degli addetti e della produzione del 1983, ha portato ad aumenti di produzione in settori anch'essi caratterizzati da intensa concorrenza e da livelli elevati e costantemente crescenti di scambi tra gli Stati membri, quali jeans, confezioni femminili, pigiama, calzature e pellami.

Gli aiuti in questione hanno provocato distorsioni della concorrenza in quanto hanno migliorato in modo accertabile la situazione finanziaria di ENI/Lanerossi e delle sue quattro aziende, conferendo loro un vantaggio concorrenziale nei confronti di altri produttori, tutti colpiti dal ristagno della domanda, dai prezzi insufficienti e da sovraccapacità. Inoltre, gli aiuti che sono stati concessi per assorbire le perdite di esercizio di tali imprese — pari all'incirca al loro fatturato degli anni 1983-1987 — hanno risanato la situazione finanziaria di imprese che in circostanze normali sarebbero scomparse dal mercato al più tardi nel 1983. I sussidi finanziari pari a 260,4 miliardi di Lit sotto forma di conguaglio delle perdite hanno risanato

la situazione finanziaria delle imprese e facilitato la loro riconversione e assorbimento in misura tale da conferire a ENI/Lanerossi un vantaggio estremamente consistente rispetto ai suoi concorrenti che non hanno beneficiato di aiuti.

Quando gli aiuti finanziari pubblici rafforzano la posizione di un'impresa in confronto alle altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, queste ultime debbono essere considerate pregiudicate da detti aiuti. Nel presente caso gli aiuti che hanno consentito alle quattro aziende di ENI/Lanerossi di sopravvivere dopo il 1982 e — in secondo luogo — hanno agevolato la riconversione e la cessione di alcuni stabilimenti produttivi, oneri che ENI/Lanerossi avrebbe in linea di massima dovuto sostenere direttamente, sono tali da pregiudicare il commercio e falsare o minacciare di falsare la concorrenza tra gli Stati membri favorendo tale gruppo ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato stabilisce il principio che gli aiuti aventi le caratteristiche descritte sono incompatibili con il mercato comune.

Le deroghe al principio della loro incompatibilità in conformità dell'articolo 92, paragrafo 2, non sono applicabili nel presente caso vista la natura degli aiuti che inoltre non sono stati erogati per i fini ivi citati.

L'articolo 92, paragrafo 3 precisa quali aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La compatibilità col trattato deve essere determinata nel contesto comunitario e non del singolo Stato membro. Per salvaguardare il corretto funzionamento del mercato comune tenendo conto dei principi dell'articolo 3, lettera f) del trattato, le deroghe al principio dell'articolo 92, paragrafo 1, precisate nell'articolo 92, paragrafo 3 devono essere interpretate restrittivamente in sede di esame di un regime di aiuto o della concessione di un qualsiasi aiuto individuale.

In particolare esse sono applicabili soltanto quando la Commissione constata che il libero gioco delle forze di mercato da solo, senza aiuti, non avrebbe indotto l'eventuale beneficiario dell'aiuto ad adottare iniziative che contribuiscono al raggiungimento di uno degli obiettivi predetti.

Il fatto di applicare le deroghe a casi che non contribuiscono al conseguimento di uno degli obiettivi esposti nell'articolo 92, paragrafo 3 o quando un aiuto non sia necessario a tale scopo, darebbe vantaggi non equi a talune industrie o imprese rafforzando semplicemente la loro situazione finanziaria, e farebbe sì che le condizioni degli scambi tra Stati membri fossero pregiudicate e la concorrenza distorta senza alcuna giustificazione basata

sull'interesse della Comunità, come indicato nell'articolo 92, paragrafo 3.

Il governo italiano non è stato in grado di fornire, né la Commissione di individuare, motivi validi per accertare che gli aiuti rientrano in una delle categorie di deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3.

VII

Le quattro aziende di ENI/Lanerossi di cui al presente caso appartenevano all'industria del capospalla che è un comparto dell'industria tessile e dell'abbigliamento. Il gruppo ENI/Lanerossi, inoltre, aveva altre rilevanti partecipazioni in tale ramo dell'industria nel periodo in questione. Di conseguenza l'aiuto finanziario concesso ad ENI tra il 1983 e il 1987, pari a 260,4 miliardi di Lit è integralmente soggetto al rispetto delle condizioni disciplinanti gli aiuti all'industria tessile e dell'abbigliamento quali definite negli orientamenti comunitari per gli aiuti a tale settore del 1971 e del 1977 e comunicate agli Stati membri con lettere del 30 luglio 1971 e del 4 febbraio 1977.

Tali orientamenti contengono vari criteri elaborati dalla Commissione in collaborazione con gli esperti nazionali al fine di fornire ai governi degli Stati membri linee direttrici per gli interventi che essi eventualmente intendono effettuare nel settore in questione. Negli orientamenti del 1971 la Commissione sottolinea che gli aiuti al settore tessile e dell'abbigliamento, settore caratterizzato da una forte concorrenza a livello comunitario, rischiano di falsare la concorrenza, e ciò è inaccettabile per i concorrenti che non beneficiano di tali aiuti. Gli aiuti che di norma hanno ripercussioni estremamente sensibili in tale settore dell'industria, in base ai succitati orientamenti, possono essere giustificati se migliorano la struttura dell'industria tessile. Tali aiuti strutturali, secondo la disciplina comunitaria, sono gli aiuti ad imprese tessili allo scopo, tra l'altro, di agevolare l'eliminazione di capacità eccedenti nei settori o nei sottosectori dove si manifestano e di favorire la conversione delle attività marginali verso attività diverse da quelle del settore tessile. Gli aiuti di questa natura devono, tuttavia, soddisfare a talune condizioni specificate negli orientamenti comunitari elaborati nel 1971.

L'evoluzione successiva della situazione, in particolare numerosi regimi di aiuto, la concessione di aiuti individuali introdotti a causa della pressione della situazione economica nonché considerazioni relative all'occupazione, e ritenuta in conflitto con l'interesse della Comunità sotto vari punti di vista, ha confermato le preoccupazioni della Commissione quali esposte negli orientamenti comunitari del 1977.

L'industria tessile e dell'abbigliamento della Comunità ha registrato una serie estremamente rapida di mutamenti negli ultimi dieci anni. La produzione ha evidenziato un declino sotto la pressione della concorrenza esterna sui mercati di esportazione tradizionali e sul mercato comunitario. Tra il 1975 e il 1985 sono stati soppressi un milione di posti di lavoro che rappresentano circa il 40 % dell'occupazione complessiva di tali industrie. La gravità e il perdurare della crisi hanno obbligato le imprese del settore a rilevanti iniziative di ristrutturazione e di ammodernamento dei loro impianti. L'industria è così riuscita ad adattarsi e a ripristinare progressivamente la sua competitività e redditività. Il ruolo importante svolto dagli orientamenti comunitari dettati per gli aiuti al settore nel ripristinare un certo equilibrio e nel mantenere o ristabilire una vera economia di mercato è stato ampiamente riconosciuto. Poiché tuttavia l'industria continua ad essere estremamente vulnerabile, non da ultimo perché continua ad essere confrontata con una concorrenza internazionale molto intensa, la Commissione ritiene che interventi statali non coordinati sarebbero in conflitto con l'interesse comunitario, in particolare quando pongono gravemente in pericolo le iniziative passate, nonché presenti, avviate da produttori comunitari del settore tessile e dell'abbigliamento per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato. Di conseguenza, la Commissione continua ad attribuire grandissima importanza al fatto che gli Stati membri tengano in debito conto i succitati orientamenti.

Gli aiuti in questione non soddisfano varie condizioni fissate negli orientamenti: in primo luogo questi ultimi non prevedono la possibilità di concedere aiuti destinati a mantenere un'impresa in attività. Al contrario, nel settore tessile il salvataggio di società decotte è sempre stato, a giusto titolo, considerato non atto a realizzare un miglioramento durevole nell'industria a livello nazionale o comunitario, ma idoneo piuttosto a incidere sulle condizioni della concorrenza nel mercato comune senza agevolare una maggiore concorrenzialità dell'industria che è un prerequisito per il suo risanamento e il suo successo sul mercato internazionale dei tessili.

In secondo luogo, gli orientamenti comunitari richiedono che gli aiuti a società tessili e dell'abbigliamento si applichino esclusivamente per un breve periodo. Tale condizione non è soddisfatta nel presente caso in quanto, dopo il periodo dal 1974 al 1982, per il quale la Commissione aveva autorizzato gli aiuti, considerati i numerosi programmi di ristrutturazione previsti per ripristinare l'efficienza economico-finanziaria e l'autonomia finanziaria delle imprese di confezioni maschili (programmi risultati non coronati da successo), il governo italiano ha continuato a sovvenzionare per un periodo di cinque anni le imprese in questione, vale a dire dal 1983 al 1987.

In terzo luogo, sulla base degli orientamenti, lo scopo degli aiuti è quello di portare rapidamente il beneficiario ad un livello di competitività sufficiente per poter operare sul mercato comunitario dei tessili e dell'abbigliamento. Le quattro imprese di confezioni maschili, tuttavia, dopo aver ottenuto aiuti di notevole consistenza prima del

1983, hanno continuato a registrare perdite cospicue, che per la maggior parte degli anni successivi sono state di entità pari al loro fatturato, il che consente di affermare che nemmeno tale condizione è soddisfatta. Occorre aggiungere sotto questo profilo che almeno dal 1984 in poi era fuori di dubbio per tutte le parti interessate che le imprese non erano ristrutturabili, ragion per cui l'obiettivo degli aiuti intesi a migliorare la struttura dell'industria grazie ad operazioni di adattamento e di ristrutturazione non poteva più essere conseguito.

In quarto luogo, gli aiuti concessi nel presente caso non erano assegnati ad operazioni specifiche, ma erano intesi ed utilizzati in genere per migliorare la situazione finanziaria delle imprese, cosicché — dall'inizio del 1983 — era del tutto improbabile che potessero servire ad altri scopi se non al loro artificioso mantenimento in attività.

In una tale situazione, ne deriva che un'altra condizione fissata negli orientamenti comunitari non è stata soddisfatta. Poiché nella fattispecie non sussiste un nesso diretto o nemmeno indiretto tra gli aiuti e le singole operazioni, non è possibile, infatti, valutare l'impatto degli aiuti sulle operazioni beneficiarie.

In fine, gli orientamenti richiedono che gli aiuti non pregiudichino la concorrenza e gli scambi in misura superiore a quanto strettamente necessario. Sotto questo profilo va segnalato che nel 1983 le quattro aziende di ENI/Lanerossi del settore capospalla hanno esportato il 14,3 % della loro produzione ed hanno ottenuto a titolo di conguaglio delle perdite una somma di 78 miliardi di Lit in una situazione nella quale il loro fatturato 1983 era di 78,2 miliardi di Lit. Gli anni successivi il fatturato è diminuito a causa di chiusure, di cessione e di riconversione di stabilimenti, ma le perdite sono rimaste su livelli prossimi a quello del fatturato per raggiungere un importo di 37,5 miliardi di Lit nel 1987 quando il fatturato era di 36,8 miliardi di Lit. In una situazione nella quale la produzione comunitaria nei gruppi di prodotti interessati si è ridotta del 15,3 % tra il 1983 e il 1986, mentre la quota della produzione oggetto di scambi nell'ambito della Comunità è cresciuta dal 27,7 % al 29,1 %, è indubitabile che il mantenimento della produzione non competitiva delle quattro aziende di ENI/Lanerossi del settore confezioni maschili, produzione che in parte considerevole è esportata verso altri Stati membri, deve avere inciso sfavorevolmente sulla concorrenza e sulle condizioni degli scambi. Tale affermazione vale tanto più in quanto le aziende di ENI/Lanerossi nel campo delle confezioni maschili, che nel 1983 avevano un personale di 3 563 unità, erano annoverate tra i più importanti produttori di tali prodotti nella Comunità europea. In una situazione nella quale l'industria interessata è estremamente frammentata e caratterizzata da varie centinaia di piccoli concorrenti, gli aiuti a favore di uno dei maggiori produttori del settore hanno effetti particolarmente negativi sugli scambi e sulla concorrenza.

Alla luce delle considerazioni che precedono, è lecito concludere che tutti gli aiuti in questione sono stati concessi in contrasto con gli orientamenti comunitari relativi agli aiuti all'industria tessile e dell'abbigliamento.

VIII

Tutti gli aiuti in questione, vale a dire 260,4 miliardi di Lit, sono stati essenzialmente corrisposti al fine di ripristinare la situazione finanziaria delle quattro imprese di produzione di confezioni maschili. Va segnalato il fatto che la Commissione ha informato gli Stati membri con lettera del 24 gennaio 1979 in ordine alle condizioni alle quali gli aiuti di salvataggio potevano essere considerati compatibili col mercato comune. Gli aiuti di salvataggio che possono essere concessi esclusivamente per mantenere un'impresa in attività mentre si indaga per individuare le cause delle sue difficoltà e predisporre interventi atti a porvi rimedio, debbono rispondere tra l'altro alle seguenti condizioni:

- Deve trattarsi di aiuti alla liquidità sotto forma di garanzie di prestiti o di prestiti concessi ai normali tassi di interesse commerciali.

Gli aiuti di 260,4 miliardi di Lit non soddisfano tale condizione.

- Devono essere corrisposti soltanto per il tempo necessario, che in genere non deve superare i sei mesi, per predisporre le misure di risanamento necessarie e fattibili.

Nel presente caso gli aiuti di salvataggio nel periodo dal 1983 al 1987, configuratisi come successivi conguagli delle perdite attraverso iniezioni di capitale fresco, non erano certamente concessi per un breve periodo e non era stabilita in anticipo né la durata, né il prezzo di cessione delle partecipazioni eventuali, né sono stati rimborsati. Gli aiuti sono stati concessi senza che alcuna condizione fosse imposta alle aziende e il loro unico scopo era di mantenere le società decotte in attività.

Inoltre, gli aiuti sono stati concessi senza aver definito le misure di risanamento necessarie e fattibili. Vari piani di ristrutturazione elaborati a tale scopo sono stati abbandonati immediatamente dopo l'inizio della loro attuazione e nel 1984 sia il governo italiano che ENI/Lanerossi hanno riconosciuto il fatto che le quattro aziende non erano ristrutturabili.

- Non devono avere effetti negativi sulla situazione dell'industria degli altri Stati membri.

Nella fattispecie, tuttavia, le aziende in questione svolgevano un ruolo attivo nel commercio intracomunitario, come sopra esposto. Inoltre, fin dagli inizi degli anni '70 tale comparto dell'industria tessile e dell'abbigliamento è sempre stato considerato in una situazione veramente grave e difficile a causa dell'intensa concorrenza proveniente sia dall'interno che dall'esterno della Comunità europea, dell'insufficiente produzione, dei prezzi troppo bassi e di una consi-

stente sovraccapacità a livello comunitario, attualmente ancora valutata intorno al 20-25 %.

Per rispondere a tali difficoltà, l'industria delle confezioni maschili della Comunità europea, che è costituita anzitutto da società di dimensione medio-piccola, non inferiori a varie centinaia, ha avviato iniziative di largo respiro per adeguare, ammodernare gli impianti e le attrezzature e aumentare l'efficienza. Le imprese che non potevano essere ristrutturate cessavano l'attività, come documentato dal rilevante numero di chiusure di stabilimenti e dalla riduzione dell'occupazione nel settore a partire dal 1975. Nella Comunità nel suo insieme l'industria dell'abbigliamento ha perso circa 3 000 società, vale a dire il 28 % del totale e gli addetti al settore si sono ridotti di 398 000 persone, cioè il 36,6 %, nel periodo dal 1975 al 1985. In Italia, il numero delle società del settore dell'abbigliamento si è ridotto di circa 600 unità, cioè il 32 %, mentre gli addetti sono diminuiti di 83 000 unità, cioè il 42 %.

In tali circostanze, la situazione dell'industria negli altri Stati membri è stata pregiudicata dagli aiuti in questione. Anche se in termini di produzione le quattro aziende di ENI/Lanerossi rappresentavano soltanto il 2,5 % dell'industria italiana delle confezioni maschili, gli aiuti di 260,4 miliardi di Lit rappresentavano un vantaggio pari all'incirca al fatturato delle imprese nel periodo dal 1983 al 1987 ed hanno quindi salvato le aziende dal fallimento e considerevolmente rafforzato la loro posizione rispetto ai concorrenti negli scambi intracomunitari. Pertanto, la situazione dei concorrenti e certamente l'intera situazione dell'industria in questione negli altri Stati membri è risultata pregiudicata.

- Devono essere notificati alla Commissione in via preventiva nei casi individuali di una certa importanza.

Il caso in questione è significativo, soprattutto considerata l'entità degli aiuti e le dimensioni in termini assoluti e relativi di ENI-Lanerossi e delle sue quattro aziende del settore capospalla, cosicché è lecito concludere nel senso che il governo italiano non ha soddisfatto all'obbligo ad esso incombente di notificare gli aiuti in tempo sufficiente per permettere alla Commissione di presentare le sue osservazioni e, se necessario, avviare nei confronti degli aiuti la procedura amministrativa di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato. Va ricordato che una considerevole parte degli aiuti è stata persino pagata dopo l'inizio di detta procedura il 5 dicembre 1984. L'inosservanza dell'obbligo di notifica è particolarmente grave poiché il governo italiano, con telex del 24 giugno 1983, aveva informato la Commissione che avrebbe notificato qualsiasi intervento futuro a favore delle quattro imprese di confezioni maschili in tempo utile e conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

L'argomentazione del governo italiano esposta nel corso della procedura con lettera del 28 maggio 1985, secondo la quale non è stato in grado di notificare gli aiuti in anticipo a causa della normativa italiana, va rigettata proprio alla luce di tale conferma. Una tale normativa non può essere invocata per difendere un'azione dello Stato che è incompatibile col trattato.

Inoltre le perdite delle imprese sono state accumulate nel corso di vari esercizi, cosicché una notifica a priori del conguaglio delle perdite sarebbe stata in ogni caso possibile, anche senza indicazione dell'ammontare esatto in questione.

Infine le sentenze della Corte di giustizia nelle cause 234/84 e 40/85, già citate, non lasciano dubbi sul fatto che gli aiuti di salvataggio non possono beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92 quando non contribuiscono a ripristinare la redditività di un'impresa, vale a dire quando è possibile prevedere che l'impresa possa operare redditivamente senza ulteriori sovvenzioni entro un periodo di tempo ragionevole, specie se la Comunità presenta per l'industria in questione una capacità di produzione eccedentaria. Nel presente caso dal 1983 in poi, dopo che erano stati concessi considerevoli aiuti allo scopo di coprire le perdite accumulate nel periodo dal 1974 al 1982, era chiaro che le quattro aziende del settore capospalla di ENI/Lanerossi avrebbero continuato a fare pesantemente affidamento sugli interventi dello Stato e sulle risorse pubbliche. Tale prospettiva è stata verificata nella realtà fino al marzo 1988, quando è stato annunciato che la partecipazione dello Stato nel settore sarebbe stata infine liquidata.

Considerate le osservazioni che precedono, occorre concludere nel senso che le iniezioni di capitale sotto forma di conguaglio delle perdite non soddisfano varie condizioni connesse agli aiuti di salvataggio quali esposte nella lettera della Commissione agli Stati membri del 24 gennaio 1979 e definite dalla Corte di giustizia nelle succitate sentenze.

IX

Tra il 1983 e il marzo 1988, ENI ha trasferito la maggior parte degli stabilimenti Lanerossi di confezioni maschili al settore privato. Su un organico all'origine di 3 563 unità nel 1983, il 38 % ha beneficiato di prepensionamento e il resto è stato trasferito a società private indipendenti insieme con i relativi stabilimenti produttivi che, secondo informazioni pervenute al governo italiano, sarebbero stati venduti sulla base di una stima economica e finanziaria effettuata da una banca internazionale.

Grazie ai trasferimenti sopra menzionati, ENI/Lanerossi liquida la sua partecipazione nel settore del capospalla.

Per effetto dei trasferimenti citati, il 45 % della capacità di produzione originaria (1983) ha continuato ad essere impiegata nelle confezioni maschili (civili e militari) e il 17 % è stato riconvertito verso altri sottosettori dell'indu-

stria tessile e dell'abbigliamento e verso altri rami dell'industria.

Nel corso della procedura il governo italiano ha asserito che tali riconversioni hanno ridotto notevolmente la pressione nel settore delle confezioni maschili e quindi sono state proficue per l'industria tessile e dell'abbigliamento della Comunità. Sotto questo profilo in primo luogo va osservato che non è affatto certo che la capacità di produzione nel settore delle confezioni maschili si sia effettivamente ridotta del 55 %. Le cifre presentate dal governo italiano a questo proposito non sono state calcolate sulla base del macchinario e dell'attrezzatura, ma sulla base dell'indicatore rappresentato dalla riduzione degli addetti. Considerate le notevoli esuberanze di personale delle imprese in questione nel 1983, è decisamente probabile che si potesse mantenere il livello della produzione pur riducendo sensibilmente gli addetti. Comunque, al fine di incrementare la produttività era necessario diminuire drasticamente il numero degli addetti poiché — se confrontata con l'industria italiana privata dell'abbigliamento — la produttività del lavoro nelle società a partecipazione statale del settore era molto più bassa, come desumibile dalle statistiche dell'ISTAT per il periodo in esame.

Inoltre, le riconversioni comportano trasferimenti verso i seguenti sottosettori: jeans, confezioni per donna, pigiama, calze e calzermaglie. Tutti questi sottosettori sono altrettanto sensibili a livello comunitario a causa dell'insufficienza dei prezzi, di una domanda e di una produzione in ristagno o ridotta, della pressione dei paesi terzi, di un certo grado di sovraccapacità e di una intensissima e crescente concorrenza e scambi intracomunitari.

Lo stesso vale per quanto riguarda la situazione nei settori non tessili, pellami e calzature, verso i quali sono stati riconvertiti altri due stabilimenti.

Di conseguenza, è lecito concludere nel senso che tali riconversioni anche se probabilmente e alla fine, vale a dire dopo il 1987, hanno ridotto lievemente la pressione sull'industria del capospalla nella Comunità europea, grazie a talune riduzioni di capacità, che — come sopra indicato — in definitiva non sono state così importanti come preteso dal governo italiano, nel contempo hanno accresciuto la pressione aggiungendo capacità supplementari in altri sottosettori dell'industria tessile e dell'abbigliamento e in altri rami dell'industria nei quali esistevano difficoltà strutturali analoghe o di fatto identiche. Tali difficoltà, quindi, sono state accresciute dalle riconversioni predette cosicché è necessario dedurre che esse non hanno agevolato lo sviluppo dell'industria comunitaria nei settori in parola.

X

Tenuto conto delle considerazioni che precedono e con riferimento alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato a favore di « aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche » va osservato che gli aiuti, pur agevolando lo sviluppo di ENI che nel frattempo ha venduto Lanerossi e quindi le sue partecipazioni residue nell'industria tessile,

non hanno facilitato lo sviluppo dei settori interessati a livello comunitario e simultaneamente hanno pregiudicato le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Essi hanno mantenuto artificiosamente in attività gli stabilimenti di produzione del capospalla in un settore nel quale esiste un livello elevato e costantemente crescente di scambi nella Comunità europea e nel quale la concorrenza è estremamente intensa. Essi hanno ridotto i costi di ENI, indebolito la situazione concorrenziale di altri produttori nella Comunità europea e quindi hanno avuto l'effetto di aumentare ulteriormente la pressione su tali imprese e di deprimere i prezzi sul mercato comunitario a scapito e con la conseguenza di un'eventuale estromissione dal mercato di produttori che finora erano sopravvissuti grazie a miglioramenti delle strutture, della produttività e della qualità e grazie a riduzioni di capacità e del numero di addetti compiuti attingendo alle proprie risorse. Pertanto, gli aiuti che hanno avvantaggiato ENI sgravandolo artificiosamente di costi che doveva sostenere e facendo sì che la sua situazione sul mercato non fosse stata più esclusivamente determinata dalla sua efficienza specifica, dai suoi meriti e dalle sue capacità, non possono essere considerati atti a contribuire ad uno sviluppo che dal punto di vista comunitario potrebbe essere la contropartita dei loro effetti di distorsione degli scambi. Di conseguenza, gli aiuti non possono beneficiare della deroga settoriale di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) che riguardano gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di determinate regioni, va osservato che soltanto alcune delle regioni in questione (Pescara, Maratea, Nocera, Gagliano) presentano un tenore di vita anormalmente basso e sono contraddistinte da una grave forma di sottoccupazione. In alcune altre regioni, in particolare Ancona, Orvieto, Arezzo e Macerata, il tenore di vita non è anormalmente basso, né si ha una grave forma di disoccupazione ai sensi della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Il concetto di sviluppo regionale al quale è subordinata la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) è essenzialmente basato sulla concessione di aiuti per nuovi investimenti o espansioni o conversioni di rilievo di imprese, comportanti investimenti di natura materiale e i relativi costi. Nel presente caso gli interventi nei confronti di stabilimenti che si sono trovati in difficoltà finanziarie e il conseguente e successivo risanamento della loro situazione di bilancio non possono essere considerati soddisfare alle condizioni prescritte per l'applicazione della deroga in questione.

In aggiunta, e con riferimento a tutte le regioni in questione, va segnalato che la Commissione non soltanto deve procedere all'analisi della situazione economica e sociale nel quadro dell'interesse comunitario, che nel settore delle confezioni maschili si concreta nel ridurre le capacità nell'evitare gli aiuti di Stato a favore del mantenimento di una produzione non concorrenziale e in tal

modo controllare gli effetti settoriali degli aiuti regionali anche nella aree depresse, ma che tali aiuti debbono anche promuovere lo sviluppo regionale. La disciplina comunitaria dettata per gli aiuti al settore tessile precisa per parte sua che l'aspetto regionale degli aiuti deve essere valutato alla luce dei problemi di sviluppo regionale e dei loro effetti sul settore, sotto il profilo della concorrenza e degli scambi intracomunitari.

Nella situazione in cui si trovava e si trova attualmente l'industria interessata (e nella quale con tutta probabilità rimarrà in futuro) gli aiuti non accrescevano l'efficienza economica e finanziaria degli impianti produttivi e non garantivano la salvaguardia dei posti di lavoro. Gli aiuti si limitavano a mantenerne in attività gli stabilimenti ripianando le loro perdite di esercizio, mentre nel contempo veniva ridotto il numero degli addetti. Di conseguenza, gli aiuti non promuovevano lo sviluppo economico delle regioni interessate ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) visto che non provocavano alcun aumento durevole del reddito o alcuna riduzione della disoccupazione.

Per quanto riguarda la deroga regionale di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) e considerata la situazione dell'industria del capospalla e degli altri settori dell'industria verso i quali alcuni di questi stabilimenti sono stati riconvertiti, gli aiuti hanno pregiudicato le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Considerate le argomentazioni che precedono, gli aiuti non soddisfacevano le condizioni prescritte per beneficiare delle deroghe a titolo regionale di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c).

Infine, per quanto riguarda le esenzioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), dalle considerazioni che precedono risulta che gli aiuti in questione non erano destinati né idonei a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia italiana. D'altra parte il governo italiano non ha invocato tale deroga.

Tenuto conto di tutte le considerazioni sopra esposte, gli aiuti in questione (260,4 miliardi di Lit) sono illegali in quanto il governo italiano non ha soddisfatto agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 93, paragrafo 3. Inoltre essi non soddisfano le condizioni prescritte per beneficiare di una deroga di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3.

XI

Come sottolineato in precedenza, la Commissione in taluni casi può chiedere agli Stati membri di recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi illegalmente.

Nel presente caso, l'importo degli aiuti concessi era una somma cospicua e perfino notevolmente superiore agli importi proposti per altri regimi di aiuto nazionali respinti dalla Commissione a causa delle potenziali distorsioni della concorrenza, quali il regime francese di tasse parafiscali per l'industria tessile e dell'abbigliamento (decisione finale negativa, decisione 85/380/CEE della Commissione ⁽¹⁾), il regime di aiuto all'industria tessile e dell'abbigliamento presentato dal Regno Unito (decisione finale negativa, decisione 85/305/CEE della Commissione ⁽²⁾) e il regime di aiuti belga del 1984 a favore dell'industria tessile e dell'abbigliamento (decisione finale negativa, decisione 84/564/CEE della Commissione ⁽³⁾).

Inoltre, la gravità e l'entità dell'infrazione alle norme comunitarie nel presente caso impongono misure appropriate.

Di conseguenza l'ammontare complessivo degli aiuti concessi illegalmente, pari a 260,4 miliardi di Lit, deve essere oggetto di recupero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti concessi tra il 1983 e il 1987 a ENI/Lanerossi sotto forma di iniezioni di capitale a favore delle aziende

del gruppo operanti nel settore del capospalla e pari a 260,4 miliardi di Lit sono illegali in quanto corrisposti in infrazione alle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE. Inoltre sono incompatibili col mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

Articolo 2

Tali aiuti debbono essere oggetto di recupero.

Articolo 3

Il governo italiano informa la Commissione entro due mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione delle misure adottate per conformarsi alla decisione stessa.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 217 del 14. 8. 1985, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 55.

⁽³⁾ GU n. L 312 del 30. 11. 1984, pag. 27.